



Comune di PIANENGO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N.	12	Prot. n°
Codice Ente	10775 6 PIANENGO	
Codice materia		

Adunanza del	24.05.2022
Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ⁽¹⁾ ordinaria di ⁽²⁾ prima convocazione - seduta ⁽³⁾ pubblica
(1) Ordinaria o Straordinaria (2) Prima o Seconda (3) Pubblica o segreta

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEFINIZIONE SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022**

L'anno duemila VENTIDUE addì ventiquattro

del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Sindaco: BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO
Consiglieri: 1) ASSANDRI CLAUDIA
2) PREMOLI ROBERTO
3) GANINI GRETA
4) NICHETTI SANTO
5) GATTI STEFANO
6) MARIANI STEFANO
7) SERENA ANDREA
8) INVERNIZZI MASSIMO
9) BOSELLI CHIARA
10) PILONI MARTINA

Presenti/ Assenti	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
TOTALI	
10	1

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta.

Illustra il presente argomento all'Ordine del Giorno la Responsabile del Servizio Finanziario, Nicolini Gisella, presente in aula.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

- l'articolo 1, comma 169, della L. n°296/2006 che dispone *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. n°267/2000 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n°448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n°388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto che con decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021 è stato disposto il differimento al 31.03.2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024;

Considerato altresì, che l'articolo 3 comma 5 quinquies del D.L. n°228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. n°147/2013, **possono approvare** i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. *“sganciamento TARI”*);

Considerato che con l'articolo 3 comma 5 sexiesdecies del D.L. 30.12.2021 n°228, convertito con modificazioni dalla Legge 25.02.2022 n°15, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022 – 2024 da parte degli enti locali, è stato differito al **31.05.2022**;

Vista e richiamata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, *Legge di Stabilità 2014*, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata *Legge di Stabilità 2014* ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Evidenziato che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*) all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le sole componenti IMU e TASI, mantenendo le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata *Legge di Stabilità 2014*, dai commi da 641 a 668;

Osservato che l'articolo 1 comma 683 della legge 147/2013 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Visto il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n°043 in data 27.11.2021;

Visti:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge n°205/2017 che ha attribuito ad ARERA le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

- la deliberazione n°363/2021/R/Rif emanata in data 03.08.2021 da AREREA, con la quale è stato delineato il metodo tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del PEF 2022 – 2025;
- la deliberazione n°459/2021/R/Rif emanata in data 26.10.2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la determinazione n°2/DRIF/2021 emanata in data 04.11.2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n°363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n°15/2022/R/Rif emanata in data 18.01.2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 – il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – allegato A;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 24.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2022;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 651 della L. n°147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n°158”*

Tenuto conto che:

- come disposto dal comma 654 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n°36 del 13.01.2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n°158/1999;

Dato atto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n°158/1999;

Considerato che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'articolo 1, comma 652, della Legge n°147/2013, la deliberazione ARERA n°443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n°158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Visto l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D.L. n°201/2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina *“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n°360 [...] 15 bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

Dato atto che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 sono quelle riportate nell'**ALLEGATO A)** al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, stabilendo, altresì, per l'anno in corso, la riscossione del tributo in n. **3 rate** aventi scadenza:

- **31 LUGLIO 2022;**
- **30 SETTEMBRE 2022;**
- **30 NOVEMBRE 2022;**

Con possibilità di versamento in **un'unica soluzione entro il 31 luglio 2022;**

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n°267/2000;

Con voti favorevoli n°10, espressi in forma palese per alzata di mano da n°10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBER A

- 1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare, per le motivazioni in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2022, relative alle utenze domestiche e non domestiche, come da **ALLEGATO A)**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n°504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Cremona;
- 4) Di stabilire che la riscossione del tributo per l'anno in corso avverrà in n. **3 rate**, aventi scadenza:
 - **31 LUGLIO 2022;**
 - **30 SETTEMBRE 2022;**
 - **30 NOVEMBRE 2022;**Con possibilità di versamento in **un'unica soluzione entro il 31 luglio 2022;**
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

Stante l'urgenza di procedere alla presentazione del presente Ordine del Giorno agli agenti competenti, con separata votazione:

Con voti favorevoli n°10, espressi in forma palese per alzata di mano da n°10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Barbaglio Ernesto Roberto

Il Segretario Comunale

F.to Alesio Dr. Massimiliano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL'ORGANO REGIONALE
DI CONTROLLO

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico) viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

Pianengo, li

F.to Alesio Dr. Massimiliano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Pianengo, li

F.to Alesio Dr. Massimiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, li

.....
